



Ordinanza concernente le esigenze per l'efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (Ordinanza sull'efficienza energetica, OEEne)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 1° novembre 2017¹ è modificata come segue:

Art. 13 Commercializzazione e cessione di pneumatici

Chi importa, commercializza o cede in Svizzera pneumatici di classe C1, C2 o C3 secondo il regolamento (UE) 2020/XXX² deve soddisfare le esigenze definite nell'allegato 4.2.

II

L'allegato 4.2 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2021.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

¹ RS 730.02

² Regolamento (UE) 2020/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009, versione secondo GU L ...

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Allegato 4.2
(art. 13)

Indicazione della classe di efficienza del carburante e di altre caratteristiche degli pneumatici

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica agli pneumatici di classe C1, C2 e C3 di cui all'articolo 2 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2020/XXX³.
- 1.2 Non si applica agli pneumatici di cui all'articolo 2 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2020/XXX.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 numero 1 del regolamento (UE) 2020/XXX e all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 661/2009⁴.

2 Indicazioni ed etichettatura

- 2.1 Chi importa in Svizzera pneumatici di cui al numero 1 è tenuto ad adempiere gli obblighi di cui all'articolo 4 paragrafi 1–4, 6, 9 e 10 del regolamento (UE) 2020/XXX⁵.
- 2.2 Chi commercializza o cede pneumatici di cui al numero 1 è tenuto ad adempiere gli obblighi di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2020/XXX.
- 2.3 Chi, per un'automobile nuova, offre la possibilità di scegliere tra diversi tipi di pneumatici di cui al numero 1 è tenuto ad adempiere gli obblighi di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2020/XXX.
- 2.4 L'indicazione dei parametri degli pneumatici conformemente all'allegato I del regolamento (UE) 2020/XXX e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi all'allegato II del regolamento (UE) 2020/XXX. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

3 Procedura di valutazione della conformità

Le informazioni da fornire sui parametri dell'etichettatura degli pneumatici di cui al numero 1 sono determinate conformemente ai metodi di prova e di misurazione di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/XXX⁶.

³ Cfr. nota a piè pagina relativa all'art.13.

⁴ Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati, GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 523/2012 della Commissione del 20 giugno 2012, GU L 160 del 21.6.2012, pag. 8.

⁵ Cfr. nota a piè pagina relativa all'art. 13.

⁶ Cfr. nota a piè pagina relativa all'art. 13..